

Ottavo Festival della Sicurezza Internazionale
Intervento
"Fenomeni immigratori. Eventuali implicazioni per la sicurezza"

Ringrazio l'organizzazione per avermi invitato a partecipare a questo interessante meeting che, attraverso una serie di vari interventi, gravita sul tema della sicurezza.

Un tema che occupa sempre più i dibattiti politici e di settore e cattura l'interesse dell'opinione pubblica che lo avverte come immanente nella propria quotidianità.

Operando prevalentemente sul territorio, impegnato ad affrontare ed auspicabilmente a sventare la minaccia, sono stato chiamato ad un esercizio di forte pragmatismo investigativo.

Vorrei approfittare di questa occasione per offrire una visione, forse essenziale rispetto a quella tipica di convegni in cui prevale l'approccio un po' più analitico/accademico.

Preliminarmente, andrebbe precisato cosa debba intendersi per terrorismo nel 2017.

Il concetto e significato di "terrorismo" si ha varia molto a seconda della realtà geografica e dal periodo storico cui ci si riferisce.

L'Europa, scenario di nostro più diretto riferimento in termini di macroarea geopolitica, si è confrontata nel tempo con fenomenologie che hanno condizionato finora il concetto.

Si pensi al terrorismo di matrice independentista/autonomista (IRA e ETA) a quello di matrice ideologica (BR, Action Directe, RAF).

Siamo sostanzialmente cresciuti con questi benchmark che hanno ovviamente pure influenzato lo stratificarsi di prassi di Polizia e di interventi normativi.

Si pensi come "*L'Italia beneficia dell'esperienza della lotta alle BR degli anni Settanta e del contrasto antimafia, come ad esempio l'obbligo di denunciare alla polizia gli inquilini e gli ospiti degli alberghi. Ma queste normative in altri Paesi non sono così stringenti*".

Il fenomeno della "importazione del terrorismo" si sta affermando, su larga scala, soltanto recentemente, laddove prima i

singoli Paesi era impegnati prevalentemente su espressioni di carattere domestico.

La percezione del terrorismo negli US è sicuramente differente per quanto la minaccia globale del fanatismo islamista possa essere considerato patrimonio comune. Si pensi a alle stragi di Orlando a San Bernardino, le cui chiavi di lettura non sono esattamente sovrapponibili ai più recenti fatti che stanno interessando il Continente Europeo.

A proposito di impianti normativi, va forse inutilmente ribadito che, pur nel perimetro dell'Unione Europea, la sovranità nazionale rimane impregiudicata e che ciascun Paese esercita la propria azione di prevenzione e repressione attraverso la propria organizzazione e impianto di leggi.

Essenziali strumenti di cooperazione internazionale di Polizia sono, per esempio, Interpol e Europol.

Discorso a parte andrebbe fatto, sul piano tecnico, per la cooperazione giudiziaria punto-punto in campo internazionale.

Di fronte alla minaccia comune, non mancano i tentativi di dare sempre maggiore omogeneizzazione formale alla risposta.

A titolo di esempio, approvata il 15 marzo 2017, la recente dir. 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sostituisce la precedente decisione quadro 2002/475/GAI e contempla tre categorie di fatti – i «reati di terrorismo», i «reati riconducibili a un gruppo terroristico», e i «reati connessi ad attività terroristiche» – che dovranno essere previsti, ove già non lo siano, come fattispecie punibili negli ordinamenti degli Stati membri.

Uno spazio particolare è riservato alla disciplina a favore delle vittime del terrorismo, in continuità con la dir. 2012/29/UE. Il termine di attuazione per gli Stati membri è stato fissato per l'8 settembre 2018.

Uno dei pilastri della direttiva è rappresentato dalla tripartizione tra:

«reati di terrorismo»;

«reati riconducibili al gruppo terroristico» (Titolo II dir. 2017/541);

«reati connessi ad attività terroristiche» (Titolo III dir. 2017/541)

La normativa italiana in termini di antiterrorismo può essere considerata adeguata rispetto alle contingenze finora palesatesi. A dimostrazione della capacità di adeguamento alle circostanze, si pensi che, immediatamente dopo l'attacco del 11 Settembre 2001, vennero apportate modifiche importanti che, con gradualità adeguamenti nel tempo, permettono a tutt'oggi di offrire un assortimento di risposte che potrebbero essere considerate performanti.

Rimane il dato di fatto recentemente fotografato dal Signor Capo della Polizia secondo il quale "*di fronte abbiamo una minaccia molto liquida e poco prevedibile, ma nonostante questo, il prezzo che non possiamo pagare è una compressione eccessiva delle nostre libertà*" (Prefetto Franco Gabrielli, durante il primo tavolo, organizzato a Lampedusa, tra i Capi della Polizia dei diversi Paesi Europei che si affacciano sul Mediterraneo). "*Ogni volta immaginiamo che le leggi possano essere risolutive ma non è sempre così, anzi io preferisco essere molto cauto sotto il profilo della bulimia normativa*".

Osservando alcune comprensibili reazioni ai recenti attentati, si assiste ad una sindrome del pulsante risolutivo di emergenza, come se ci fosse una risposta concreta e risolutiva da applicare una volta che si decida che "enough is enough".

I meccanismi di catalogazione e semplificazione (tipici della contemporaneità in più ambiti), utili e necessari nell'approccio accademico e di dibattito, potrebbero portare a ritenere che ci possa essere una soluzione altrettanto semplice da porre in essere.

In questa ottica, ritengo che sia da valorizzare un approccio veramente pragmatico alle investigazioni, soprattutto a fronte di una minaccia concreta ed incombente come quella attuale.

In questa ottica, si può richiamare la recente affermazione del Capo della Polizia Gabrielli "*siamo un po' stanchi di fare analisi. Più che sviscerare le ragioni dei fenomeni, che conosciamo bene, dobbiamo individuare, affrontare le criticità, e dare risposte*".

Per tornare al nostro impianto normativo, si può ritenere che la gamma di intervento sia piuttosto assortita potendo le Forze di Polizia e ovviamente l'Autorità Giudiziaria che dirige le indagini contare sull'approccio tipo di carattere giudiziario/repressivo a cui va aggiunto (davvero strategico in materia antiterrorismo) l'approccio amministrativo/preventivo.

Quest'ultimo permette di coprire quell'area per c.d. intermedia in cui il reato non è totalmente dimostrato ai fini della emissione di provvedimenti di carattere giudiziario. Ma si versi in situazioni che permettano all'apparato esecutivo di emettere provvedimenti tipo le espulsioni per motivi di sicurezza (ovviamente con il vaglio di competenza degli organi giudiziari).

In questo ambito, si ritiene che l'Italia sia attrezzata piuttosto adeguatamente,

La radicalizzazione: un concetto espresso da un termine che etimologicamente farebbe considerare un processo di forte profondità e consapevolezza.

Ma anche la radicalizzazione nel tempo ha fatto registrare delle mutazioni. Si pensi al processo di radicalizzazione delle origini del terrorismo di carattere medio-orientale, alla fase Al Qaeda, al ISIS e a tutta la fenomenologia connessa agli ambiti virtuali (Internet).

Prima ci si recava verso le fonti di ispirazione del terrorismo di una certa matrice (campi di addestramento in Afghanistan p.e.), gradualmente si sono aperte succursali (sempre più vicine a noi) ovvero, più semplicemente, si è giunti in taluni casi ad una sorta di auto-formazione.

Si assiste ad un fenomeno di violenza in franchising; ovvero l'azione ultima e tragica risponde a quella che talora è una ispirazione o direttiva principale e di massima.

E la rivendicazione/marchio viene, in qualche caso, apposto a posteriori.

In funzione di ciò, si assiste ad una radicalizzazione "di superficie" molto rigida (al punto da porre in discussione la propria vita, ricorrendo al kamikazismo) che è applicata su una base intima non altrettanto solida.

Un aspetto cui pagare attenzione è quello della conformazione dei nostri spazi urbani e metropolitani in cui trovano accoglienza/riparo soggetti potenzialmente pericolosi.

L'isolamento di significative quote di diversità che non realizzano una vera integrazione ovvero che non trovano delle sovrapposizioni con la collettività residenziale può serbare in sé pericolose insidie.

Detto dei protagonisti “attivi”, bisogna esaminare quelli per c.d. passivi, ovvero le vittime.

Palese che si stia assistendo ad una consolidata tendenza alla aggressione verso i c.d. soft target a scapito di simboli emblematici che, di per sé, godono in genere già di elevati indici di protezione.

Aree di comune transito in aeroporti, luoghi prossimi ad obiettivi, luoghi storici, attrattive turistiche, arene per concerti fanno da triste scenario ai più recenti eventi.

Tra le ultime azioni destano alta preoccupazione quelle perpetrate con modalità tali da porre nuove ed impegnative sfide per gli apparati di sicurezza (si pensi agli attentati con camion a Nizza, Berlino, Stoccolma).

Il tutto reso ancor più complesso dalla “clausola” che prevede che l’autore del gesto ha già previsto, nello stesso, la “sanzione” del proprio immolarsi.

La nuova sfida implica sicuramente una riconsiderazione di queste modalità che, associate alla natura degli obiettivi, deve passare attraverso una solida partnership pubblico/privato.

Il dibattito immancabilmente giunge a considerare poi il punto di equilibrio tra le libertà personali e della collettività e la salvaguardia della sicurezza. In ordine a ciò, si pongono interessanti interrogativi di complessa risposta sul piano generale.

Personalmente ritengo che la consapevolezza della vulnerabilità può portare ad un esercizio intelligente di sicurezza ed ispirare condotte virtuose sul piano della prevenzione.

Dott. Giuseppe Petronzi
DS – Questore di Vicenza